

plicate al massimo, ma in una misura media), potrà abbandonare le linee non remunerative; e abbandonatele priverà il pubblico di un servizio al quale, già, si era abituato, con molto profitto dei commerci e delle industrie.

Vorrei, dunque, che si togliesse la possibilità a questi speculatori di concessioni, di togliere un servizio telefonico da un luogo, per andare a stabilire altre linee. E ciò non potremo ottenere, se non aumenteremo l'ammenda prevista dall'articolo 20, e non diffideremo i contravventori dal chiedere nuove concessioni per l'avvenire, e non li faremo decadere dalle altre concessioni che avessero in corso. Spero che, dopo queste osservazioni, tanto il Governo quanto la Commissione vorranno modificare l'articolo nel senso da me desiderato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** Spero che basti far osservare all'onorevole Niccolini la differenza sostanziale tra l'articolo 18 e l'articolo 20 perchè egli desista dalla sua proposta, tanto più dopo la modificazione che ho testè proposto di introdurre nell'articolo 20. Premettiamo che questi articoli sono identici a quelli proposti dal Governo.

Nell'articolo 18 si tratta di una violazione di proprietà, e quindi, di una vera contravvenzione secondo il Codice penale. Nell'articolo 20, invece, si tratta unicamente di disobbedienza ad obblighi assunti per mezzo di un capitolato, che non ha niente a che fare con disposizioni di legge. Dirò di più. Mentre l'articolo 18 stabilisce una pena definitiva per il contravventore alla legge, l'articolo 20, non dà che un primo ammonimento, perchè l'amministrazione, mentre riscuote il pagamento dalle 50 alle 500 lire esige che siano adempiti gli obblighi stabiliti nel capitolato. Se il concessionario non si rimette sulla via buona, il Governo ha in forza di questo articolo, l'autorità di revocare la concessione.

Comprenderà l'onorevole Niccolini che, in definitiva, l'articolo 20 sanziona insieme un'ammenda e la revoca della concessione, cosa molto più grave che non sia la sanzione dell'articolo 18, molto più grave non già per la violazione di una legge ma per l'inadempimento soltanto ad un obbligo stabilito dal capitolato. Per queste ragioni la Commissione non potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Niccolini e spero che l'onorevole collega non vorrà insistere.

**Presidente.** L'onorevole Niccolini ha facoltà di parlare.

**Niccolini.** Non è esatto, onorevole relatore, che,

all'articolo 18, si alluda ad un concessionario che abbia stabilita, in onta alla legge, una linea telefonica.

**Roux, relatore.** Non ho detto ciò..

**Niccolini.** Non si parla di un concessionario, ma di un privato qualunque che, in tutta buona fede, non sia in regola con la legge..

*Voce.* Ma come? buona fede quando c'è la legge?

**Niccolini.** E volete, in quel caso, estendere la multa sino a 2000 lire?

**Roux, relatore.** Ma c'è il capitolato!.

**Niccolini.** Sta bene, ma intanto il concessionario dell'articolo 20, trascura i suoi doveri e, con una multa da 50 a 500 lire, se la cava. Io ritengo l'ammenda troppo esigua e perciò insisto perchè sia elevata.

**Roux, relatore.** La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Niccolini.

**Presidente.** Onorevole Niccolini, il suo emendamento è sottoscritto da dieci deputati?

**Niccolini.** No!

**Presidente.** Allora non posso metterlo a partito.

**Niccolini.** Lo ritiro.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 20.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

“ Art. 21. La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche per uso pubblico, pei danni recati senza dolo, è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle somme stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinuzzi per svolgere il seguente emendamento :

“ La responsabilità civile dei privati o delle Società che esercitano le comunicazioni telefoniche è regolata dal diritto comune. Lo Stato non assumerà alcuna responsabilità civile in causa del servizio telefonico, meno che per le restituzioni e i compensi che saranno stabiliti dai regolamenti. ”

**Marinuzzi.** Comincio dal dire che l'articolo così come è concepito fa sorgere parecchi dubbi. Anzitutto io chiedo: si è inteso, con questo articolo 21, di regolare l'intera materia della responsabilità civile delle Società che assumono l'esercizio dei telefoni, o si è inteso, solamente, di regolarne una parte, lasciando il resto al diritto comune? Ed anche nella ipotesi che se ne sia voluto regolare una sola parte, io noto sempre una oscurità, in questo articolo, la quale, ove